

Decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013
(pubblicato su S.O. n. 63/L alla G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)

recante

“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA”

Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale

(In grassetto le modifiche introdotte in sede di conversione)

Art. 4 Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti	
(..omississ..)	Deduzione forfetaria per i benzinai
<p>7 -bis . All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:</p> <p>a) 1,1 per cento del volume d'affari fi no a 1.032.000 euro;</p> <p>b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fi no a 2.064.000 euro;</p> <p>c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro»</p>	<p>La disposizione modifica la deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti.</p> <p>Ai fini del calcolo dell'agevolazione spettante, il parametro dei ricavi è stato sostituito con quello del volume d'affari, mentre non sono mutati le percentuali e gli scaglioni di riferimento.</p> <p>Pertanto, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 69/2013, la deduzione forfetaria spetta nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,1% del volume d'affari (e non più dei ricavi) fino a 1.032.000 euro; - 0,6% del volume d'affari (e non più dei ricavi) oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro; - 0,4% del volume d'affari (e non più dei ricavi) oltre 2.064.000 euro.
Art. 5 Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica	
(..omississ..)	Ampliamento dell'ambito di applicazione della Robin tax
<p>1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro».</p> <p>2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Il comma 1 modifica la specifica tassazione del reddito delle società operanti nel settore dell'energia, attraverso la revisione dei parametri relativi ai ricavi e al reddito minimi previsti dalla legislazione vigente. La disposizione è volta ad ampliare l'ambito di applicazione dell'addizionale IRES di cui all'articolo 81, comma 16, attualmente pari a 6,5 punti percentuali ed applicabile per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro. I suddetti limiti vengono, rispettivamente, ridotti a 3 milioni di euro per i ricavi e a 300 mila euro per il reddito imponibile.</p> <p>Il comma 2 prevede che le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 siano destinate, al netto della copertura finanziaria prevista all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto interministeriale.</p>
Art.19 Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione	
(.. omississ ..)	Defiscalizzazione opere infrastrutturali
<p>3. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere</p>	<p>Il legislatore interviene sulla disposizione dell'articolo 33 del decreto-legge n.179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che ha introdotto, per le nuove opere infrastrutturali di importo minimo di 500 milioni di euro da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto e risulta la non</p>

infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del **piano economico-finanziario**, è riconosciuto al soggetto titolare del **contratto di partenariato pubblico-privato**, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico-finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

c) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «2-ter. **Al fine di favorire** la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato **pubblico-privato** di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità

sostenibilità del piano economico-finanziario (la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015), una misura di defiscalizzazione consistente nel riconoscimento al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato di un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera.

Il credito di imposta, che è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario, può riguardare, oltre alla fase della costruzione anche parte della gestione dell'opera, limitatamente al tempo necessario a raggiungere l'equilibrio del piano economico finanziario, e non può superare il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento.

Al ricorrere dei medesimi presupposti, ma senza limitazioni temporali relative all'approvazione del progetto definitivo, è prevista la possibilità di riconoscere anche in via cumulativa alle misure di defiscalizzazione a valere su IRES e IRAP, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, sempre nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario e comunque nel limite complessivo del 50 per cento del costo dell'investimento.

La disposizione di cui al comma 3, nell'ottica di favorire ulteriormente l'apporto di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, riduce da 500 a 200 milioni di euro la soglia di importo al fine di ampliare la platea delle opere infrastrutturali che possono rientrare nel campo di applicazione della misura. Inoltre differisce il limite temporale per l'approvazione del progetto definitivo dall'attuale 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016.

<p>economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario».</p> <p>d) al comma 2-quater, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ».</p> <p style="text-align: center;">(.. omississ ..)</p>	
<p style="text-align: center;">(.. omississ ..)</p> <p>5-bis . Fino alla data del 15 settembre 2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data del 15 settembre 2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione.</p> <p style="text-align: center;">(.. omississ ..)</p>	<p style="text-align: center;">Sospensione pagamenti canoni concessioni demaniali marittime</p> <p>La disposizione, di nuova introduzione in sede di conversione, stabilisce, sino alla data del 15 settembre 2013, la sospensione dei pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. È altresì disposta, sino alla stessa data del 15 settembre 2013, la sospensione dei procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo. Infine, è dato mandato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della disposizione, alle amministrazioni competenti, di trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione.</p>
<p>Art. 23</p> <p>Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico</p>	
<p>01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il titolare persona fisica» sono inserite le seguenti: «o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione».</p> <p>1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni,» e le parole «sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui» sono soppresse.</p>	<p style="text-align: center;">Noleggio occasionale</p> <p>L'articolo reca misure per il rilancio della nautica da diporto. Con un nuovo comma 01, introdotto in sede di conversione in legge, si estende l'attività di noleggio occasionale alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, oltre che alle persone fisiche. In materia (comma 1) di noleggio occasionale di unità da diporto, si consente l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni ed indipendentemente dall'ammontare dei proventi derivanti dal noleggio.</p>

<p>2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono abrogate e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;</p> <p>d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;».</p>	<p style="text-align: center;">Tassa di possesso, revisione e fasce</p> <p>La disposizione interviene al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevedendo la soppressione delle lettere a) e b) e la sostituzione delle lettere c) e d) come di seguito indicato:</p> <p>c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;</p> <p>d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri.</p> <p>Pertanto, in seguito alle modifiche illustrate, le tariffe relative alle fasce da 10 a 12 metri e da 12 a 14 metri risultano soppresse, mentre le tariffe relative alle fasce da 14 a 17 metri e da 17 a 20 metri vengono dimezzate.</p>
--	--

Art. 50
Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti

<p>1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».</p>	<p style="text-align: center;">Responsabilità fiscale negli appalti</p> <p>L'articolo 50 reca modifiche alla responsabilità solidale dell'appaltatore. In particolare viene meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'Iva da parte del subappaltatore, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.</p> <p>La disposizione è stata quindi approvata nella formulazione originaria del decreto legge, eliminando le ulteriori modifiche ed integrazioni proposte durante l'iter di conversione, che avrebbero portato all'introduzione del nuovo Documento unico di regolarità tributaria (DURT).</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>La Confederazione, anche nell'ambito di R.E.TE Imprese Italia, ha manifestato, in tutte le sedi, la propria opposizione alle modifiche proposte in sede di conversione (e non approvate), in quanto avrebbero introdotto ulteriori complicazioni e adempimenti in capo alle imprese. Sebbene l'attuale formulazione sia migliorativa rispetto alla precedente, prevedendo il mantenimento della responsabilità fiscale unicamente per le ritenute, la Confederazione continuerà in ogni caso ad impegnarsi per pervenire all'abrogazione completa della disposizione.</p> </div>
--	--

Art. 50-bis
Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA

<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati</p>	<p style="text-align: center;">Comunicazioni telematiche. Semplificazioni per i soggetti titolari di partita IVA</p> <p>L'articolo 50-bis, introdotto in sede di conversione, reca disposizioni per la semplificazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate per i</p>
---	---

analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi di cui al

soggetti titolari di partita IVA.

Si tratta, ai sensi del comma 1, di un regime facoltativo, in base al quale dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono, a fronte di una serie di benefici in termini di minori adempimenti fiscali, comunicare giornalmente in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione.

Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri.

Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (prevista dall'articolo 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972).

La trasmissione delle informazioni è effettuata quotidianamente.

Per l'attuazione della disposizione bisognerà attendere:

- un regolamento (emanato nella forma di DPR) che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA, allo scopo di allineare il contenuto di tali registri alle segnalazioni telematiche in argomento ed abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nella medesima segnalazione;
- un decreto ministeriale (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DPR sopraindicato).

Il comma 3 dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, ai soggetti che optano per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi non si applicano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, relativo all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, come attuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia 22 dicembre 2010 (*spesometro*);
- l'articolo 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 40 del 2010, relativo alla comunicazione telematica di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*, come attuato con D.M. Economia e finanze del 30 marzo 2010;
- l'articolo 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, sulla *solidarietà del cessionario al pagamento dell'IVA in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del*

comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità» sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;

- l'articolo 20, comma 1, del D.P.R. n. 605 del 1973, relativo alla comunicazione all'anagrafe tributaria da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli *estremi dei contratti di appalto*, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;

- l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del D.L. n. 746 del 1983, relativo alla comunicazione all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, dei dati relativi alle operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta indicate nella apposita dichiarazione su tali acquisti o importazioni, attuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 14 marzo 2005 (*dichiarazioni d'intento*);

- l'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D.L. n. 223 del 2006, relativi alla *responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore*, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi.

Analogamente, il comma 4 dispone, dalla stessa data, la soppressione di alcune disposizioni contenute nell'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993, relative alla *presentazione in via telematica all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari*, nonché di talune prestazioni di servizi, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.

Art. 51

Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770

1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Abrogazione del modello 770 mensile.

L'articolo 51 abroga la disposizione che prevede l'obbligo di comunicazione mensile in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Tale obbligo, previsto dall'art. 44-bis, decreto legge n. 269/2003, convertito in legge 326/2003, è stato oggetto di ripetute proroghe (da ultimo, l'entrata in vigore era stata prevista per il 1° gennaio 2014) e, di fatto, non è mai entrato in vigore.

Al riguardo si ricorda che la Confederazione, partecipando a diversi tavoli di lavoro che nel tempo si sono susseguiti per dare attuazione alla disposizione, ha sempre sostenuto la necessità di procedere all'abrogazione della disciplina in oggetto.

Art. 51-bis
Ampliamento dell'assistenza fiscale

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del

Ampliamento dell'assistenza fiscale

L'articolo 51-bis, introdotto in sede di conversione in legge, prevede al comma 1 la possibilità, a decorrere dal 2014, per i soggetti titolari di taluni redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del TUIR, di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale (CAF) e dei consulenti del lavoro, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio.

In sostanza, viene estesa la possibilità di ricorrere ai CAF anche per quei soggetti che nell'anno 2013 si trovavano in una condizione di lavoratore dipendente, ma nell'anno successivo non risultano più tali e quindi non avrebbero potuto, ai sensi della normativa vigente, utilizzare un CAF in quanto non sussistendo più il rapporto di lavoro dipendente, non figura più il sostituto di imposta che possa procedere ai conguagli.

Gli effetti della disposizione si concretizzano nella possibilità di ottenere già nell'anno stesso (successivo a quello del rapporto di lavoro dipendente) eventuali rimborsi (credito) da parte dell'Amministrazione finanziaria (effettuando la dichiarazione tramite modello UNICO il rimborso si sarebbe ottenuto trascorso un lasso temporale più lungo).

La disposizione in esame richiama i redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (comprese le pensioni), nonché quelli assimilati (art. 50 del TUIR), limitatamente alle seguenti lettere del comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR.

Il comma 2 specifica che, se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del D.Lgs n. 241 del 1997.

Il comma 3 specifica che eventuali rimborsi sono, tuttavia, effettuati

<p>Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.</p>	<p>dall'Amministrazione finanziaria dopo aver verificato la correttezza della dichiarazione (risultato finale delle dichiarazioni).</p> <p>Il comma 4 reca una disposizione transitoria relativamente al 2013, prevedendo la possibilità di presentare le dichiarazioni dei redditi ai sensi del comma 1, dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito.</p> <p>In data 22 agosto 2013 è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono stabiliti i termini e le modalità applicative di tale disposizione transitoria.</p> <p>Inoltre, con circolare n. 28/E del 22 agosto 2013, l'Agenzia ha fornito i necessari primi chiarimenti in merito alla disposizione in esame.</p>
<p>Art. 52 Disposizioni per la riscossione mediante ruolo</p>	
<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;</p> <p>b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»;</p> <p>2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive»;</p>	<p style="text-align: center;">Riscossione mediante ruolo</p> <p>La norma è volta a migliorare le relazioni con i debitori, prevedendo quanto segue relativamente ai singoli argomenti.</p> <p>Rateazione</p> <p>La lettera a) del comma 1 prevede l'estensione fino a dieci anni della possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo (la normativa previgente prevedeva che la dilazione poteva essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo).</p> <p>A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario; - la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto. <p>La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (in luogo delle previgenti due rate consecutive). In tal caso il comma 3 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che: il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato.</p> <p>Equitalia, con una nota interna del 1° luglio 2013, ha diramato le proprie istruzioni volte ad adeguare la propria azione alla nuova normativa, anche alle procedure in corso. In particolare, la nota afferma la decorrenza immediata della norma che estende da due ad otto il numero di rate non pagate, anche non</p>

b) all'articolo 52:

1) al comma 2-bis le parole: « e 79,» sono sostituite dalle seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.»;

c) all'articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «duecento»;

d) all'articolo 62:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I beni di cui all'articolo 515, **terzo comma**, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in

consecutive, per la decadenza dal beneficio della rateazione. La nota di Equitalia, con riferimento ai contribuenti decaduti dal beneficio per il mancato pagamento di due rate, ipotizza una disciplina di favore per i debitori che eviti loro di essere esclusi dalla fruizione dell'agevolazione introdotta. In attesa dei possibili chiarimenti, pertanto, nella nota si ritiene opportuno che le strutture preposte si astengano dall'attivare iniziative di riscossione nei confronti di coloro che versano nella situazione anzidetta.

Vendita in proprio dei beni pignorati

La lettera b) del comma 1 modifica e integra con due nuovi commi l'articolo 52 del D.P.R. 602/1973, in materia di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari.

Tale articolo è stato in precedenza modificato dal D.L. n. 201 del 2011 (articolo 10, comma 13-terdecies) il quale ha consentito al contribuente sottoposto a esecuzione forzata - in luogo dell'agente della riscossione - di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all'erario l'intero ricavato. La vendita deve avvenire con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione. L'eccedenza è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi.

In particolare, la lettera b) al n. 1), per la determinazione del valore del bene oggetto di vendita, aggiunge ai rimandi agli articoli 68 e 79 del D.P.R. 602/1973, l'articolo 80, comma 2, il quale prevede per la vendita di un immobile la stima di un esperto nel caso in cui il giudice, su istanza del debitore o dell'agente della riscossione, ritenga che il valore determinato ai sensi dell'articolo 79 sia manifestamente inadeguato.

La lettera b) al n. 2) introduce i commi 2-ter e 2-quater all'articolo 52 con i quali viene precisato che la vendita in proprio del bene pignorato o ipotecato deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto. Si prevede, inoltre, che qualora ciò non abbia luogo e l'agente della riscossione attivatosi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto.

La lettera c), modificando il comma 1 dell'articolo 53, prolunga il termine di efficacia del pignoramento da centoventi a duecento giorni, al fine di consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio.

Limite al pignoramento dei beni strumentali

La lettera d), modificando l'articolo 62 del D.P.R. n. 602/73, estende alle imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro, i limiti alla pignorabilità dei beni strumentali già riconosciuti dal codice di

forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.»;

e) all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è **aggiunto** il seguente: «2- bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.»;

procedura civile alle ditte individuali. Il pignoramento può riguardare al massimo un quinto dei beni aziendali, e può essere effettuato solo laddove non sia congruo il valore di presumibile realizzo degli altri beni del debitore (nuovo comma 1).

Si prevede, inoltre, che nel caso di pignoramento dei beni strumentali il debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode. La vendita all'asta non può avvenire prima che siano trascorsi almeno trecento giorni e non dopo i successivi sessanta giorni (comma 1-bis).

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 515 del codice di procedura civile, richiamato dalla norma in esame, prevede che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Il secondo periodo del comma 3 prevede, inoltre, che il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Pignoramento presso terzi (stipendi e pensioni)

Con le lettere e) e f) sono adottate misure volte ad attenuare alcuni effetti del pignoramento presso terzi, in particolar modo nel caso di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente, al fine di evitare che vengano meno i limiti alla relativa pignorabilità.

La lettera e), modificando l'articolo 72-bis (pignoramento dei crediti verso terzi), eleva da quindici a sessanta giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito direttamente all'agente della riscossione.

Ciò consentirebbe al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all'iniziativa di riscossione avviata di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l'accredito delle somme pignorate.

La lettera f) aggiunge il comma 2-bis all'articolo 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, inserito dal D.L. n. 16 del 2012 al fine di graduare i limiti di pignorabilità degli stipendi (ovvero di altre indennità relative al rapporto di lavoro).

L'articolo 72-ter prevede la misura del quinto dello stipendio (prevista dall'articolo 545 del c.p.c.) come intaccabile dal pignoramento nel caso di salario avente un importo superiore a 5.000. Per gli importi fino a 2.500 euro si prevede il limite di pignorabilità da parte dell'agente della riscossione in misura pari a un decimo. Per gli importi tra 2.500 e 5.000 euro la misura è di un settimo.

Con il comma 2-bis in commento sono escluse dal pignoramento le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all'ultimo emolumento accreditato.

g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.»;

h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole «comma 1, » sono inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,»;

i) all'articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.»;

l) all'articolo 80:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.»;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario **che riferisca sulle caratteristiche e**

Limiti alla espropriazione immobiliare

Le successive lettere g), h), i), l) e m) intervengono in materia di espropriazione immobiliare. In primo luogo si prevede la impignorabilità dell'unica casa di abitazione (non di lusso) del debitore, escludendo la possibilità che l'agente possa avviare l'espropriazione forzata immobiliare. Nell'ipotesi di espropriazione iniziata da creditori privati, è riconosciuto al creditore pubblico il diritto di intervento secondo i principi generali dell'ordinamento processuale.

In particolare la lettera g) sostituisce il primo comma dell'articolo 76 (espropriazione immobiliare) del D.P.R. n. 602 del 1973, facendo salva, in primo luogo, la facoltà di intervento dell'agente della riscossione nella procedura di espropriazione iniziata da altri creditori.

La norma in esame prevede che l'agente della riscossione non può dare corso all'espropriazione dell'unico immobile di proprietà del debitore, qualora esso costituisca la sua casa di abitazione dove risiede anagraficamente. Sono esclusi da questa previsione le case di lusso aventi le caratteristiche individuate dal D.M. n. 218 del 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) e i fabbricati delle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito, per cui si procede, è superiore a centoventimila euro (il precedente limite, modificato da ultimo dal D.L. n. 16 del 2012, era di ventimila euro). Si prevede, inoltre, che in tal caso l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca (di cui all'articolo 77) e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Si evidenzia che ai sensi del comma 1 dell'articolo 77 l'iscrizione dell'ipoteca può avvenire solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

La lettera h), con una modifica dell'articolo 77, precisa che l'ipoteca può essere iscritta anche nei casi sopra descritti (unica casa di abitazione e per gli altri immobili per credito inferiore a centoventimila euro), purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

Le lettere i) e l) integrano le norme previste per la pubblicità degli incanti e per la stima del valore dell'immobile pignorato.

In particolare si prevede che gli agenti della riscossione, per rendere quanto più proficue le operazioni di vendita, hanno l'obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione (articolo 80, comma 1-bis).

Il giudice, su istanza del debitore o dell'agente della riscossione, nel caso in cui ritenga che il prezzo base, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia

sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;

m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto».

m-bis) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo

manifestamente inadeguato, nomina un esperto per effettuare la stima. L'agente della riscossione può richiedere la nomina di un ausiliario per l'identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia (articolo 80, comma 2). Nei casi in cui il giudice abbia disposto la pubblicità degli incanti a mezzo di giornali o con altre forme di pubblicità commerciale, ovvero abbia nominato un esperto per la stima, ovvero un ausiliario per la relazione sulle condizioni del bene pignorato e per la custodia, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione, ovvero in via prioritaria (articolo 80, comma 2-bis).

Nel caso in cui siano state effettuate le nomine sopradette (esperto o ausiliario) il pignoramento non perde efficacia se il primo incanto, a causa delle nomine, non può essere effettuato entro il nuovo termine di legge, ovvero duecento giorni (articolo 80, comma 2-bis). In tal caso, l'agente della riscossione ha l'onere di fissare i nuovi incanti e di notificare il relativo avviso al soggetto nei confronti del quale si procede (articolo 78, comma 2-bis).

La lettera m) modifica il comma 1 dell'articolo 85 (Assegnazione dell'immobile allo Stato) prevedendo che nel caso in cui anche il terzo incanto abbia avuto esito negativo l'immobile invenduto venga devoluto allo Stato al prezzo base del terzo incanto (in precedenza era previsto il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede).

Nei casi in cui il giudice abbia disposto la pubblicità degli incanti a mezzo di giornali o con altre forme di pubblicità commerciale, ovvero abbia nominato un esperto per la stima, ovvero un ausiliario per la relazione sulle condizioni del bene pignorato e per la custodia, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione, ovvero in via prioritaria (articolo 80, comma 2-bis).

Nel caso in cui siano state effettuate le nomine sopradette (esperto o ausiliario) il pignoramento non perde efficacia se il primo incanto, a causa delle nomine, non può essere effettuato entro il nuovo termine di legge, ovvero duecento giorni (articolo 80, comma 2-bis). In tal caso, l'agente della riscossione ha l'onere di fissare i nuovi incanti e di notificare il relativo avviso al soggetto nei confronti del quale si procede (articolo 78, comma 2-bis).

Procedura di fermo di beni mobili registrati

La lettera m-bis), introdotta durante l'iter di conversione, sostituisce il comma 2 dell'articolo 86 (Fermo di beni mobili registrati).

La formulazione previgente prevedeva che il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede. Con decreto del Ministro delle finanze n. 503 del 1998 è stato adottato il regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di

dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione».

2. All'articolo 10, comma 13-quinquies del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni **dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).

3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

veicoli a motore ed autoscafi.

La nuova formulazione provvede a dettagliare ulteriormente tale procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati:

- l'agente della riscossione, prima dell'esecuzione del fermo, non provvede automaticamente all'iscrizione nei registri mobiliari, ma **avvia la procedura provvedendo a notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri comunicazione preventiva, con la quale si avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo**, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari;

- entro tale termine di 30 giorni tuttavia il debitore o i coobbligati **possono dimostrare all'agente della riscossione che il bene mobile in questione è strumentale all'attività di impresa o della professione. In tal caso non si provvederà al fermo del mezzo.**

La novità, in materia di fermo amministrativo, è stata introdotta grazie all'azione di Confartigianato, nell'ambito di R.E.TE Imprese Italia.

Remunerazione degli agenti della riscossione

Il comma 2, modificando l'articolo 10, comma 13-quinquies, del D.L. n. 201 del 2011, anticipa al 30 settembre (in luogo del 31 dicembre) il termine entro il quale devono essere adottati i decreti non regolamentari del Ministro dell'economia e delle finanze che calcolano annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione e in materia di rimborso spese, propedeutici all'avvio del nuovo sistema di remunerazione degli agenti della riscossione.

Relazione del Governo alle Camere

Il comma 3-bis prevede che il Governo riferisca alle Camere, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia.

La relazione del Governo, in particolare, deve dar conto degli effetti derivanti:

- dall'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso;

- dall'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti;

- dall'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

Art. 53**Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate****Gestione delle entrate dei Comuni**

Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.».

La materia è stata oggetto di recente intervento con l'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che ha rivisitato la disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, per effetto della quale, a decorrere dal 30 giugno 2013, le società del Gruppo Equitalia avrebbero cessato di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate, differendo, espressamente per i soli tributi, tale termine al 31 dicembre 2013. La disposizione è stata riformulata allo scopo di evitare che, in ragione della dizione letterale della norma, le entrate di natura diversa restino ingiustificatamente escluse da tale differimento ed al fine di favorire la complessiva rivisitazione del quadro normativo afferente alla gestione e riscossione delle entrate degli stessi comuni, consentendo, in pari tempo, anche l'istituzione di un Consorzio che possa occuparsi, per loro conto, di tali attività, avvalendosi, in fase di riscossione, del supporto delle società del Gruppo Equitalia.

Art. 55**Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio****Rimborsi IVA alle agenzie di viaggio**

1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presi-ente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disciplina il regime speciale delle agenzie di viaggio in materia di imposta sul valore aggiunto. In questo contesto il debito IVA delle agenzie di viaggio è determinato non in termini di « imposta da imposta », vale a dire detraendo dall'imposta applicata sulle vendite di servizi l'imposta assolta sugli acquisti, bensì in termini « base da base ». Secondo quest'ultimo meccanismo l'imposta assolta sugli acquisti resta indetraibile per l'agenzia di viaggio, mentre il debito d'imposta viene calcolato scorporando la medesima dal margine dell'agenzia, margine a sua volta determinato sottraendo dai corrispettivi il totale dei costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Il comma 3 del citato articolo 74-ter precisa in particolare che «non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi» appena citati. L'applicazione di questo comma 3 ha generato nel tempo notevoli incertezze con riferimento all'imposta assolta sui beni e servizi acquistati da agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea e da queste inglobati in pacchetti turistici venduti al pubblico. Infatti, secondo un primo indirizzo interpretativo (risoluzione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze n. 62 del 7 aprile 1999) tale imposta

	<p>doveva essere riconosciuta in detrazione (e quindi a rimborso) nei confronti di dette agenzie di viaggio, mentre secondo un'opinione espressa in epoca successiva (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 141 del 26 novembre 2004) il rimborso non poteva essere accordato.</p> <p>Considerata l'incertezza interpretativa sopra evidenziata, si è reso necessario l'intervento del legislatore che, con una norma di interpretazione autentica, risolve la questione in modo da avere un'applicazione uniforme da parte di tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>In quest'ottica, si rileva che l'interpretazione del comma 3 dell'articolo 74-ter in questione non può prescindere dalla lettura dell'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che vieta agli Stati membri di ammettere la detrazione o il rimborso degli « importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni (...) effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore ».</p> <p>Al riguardo, è pacifico che tale imposta non sia detraibile né rimborsabile alle agenzie di viaggio stabilite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, per cui un'interpretazione dell'articolo 74-ter, comma 3, in esame, con la quale si accordasse il rimborso dell'imposta in questione, produrrebbe vantaggi competitivi a favore delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea.</p> <p>Ciò sarebbe in aperto contrasto anche con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di rimborsi ai soggetti stabiliti fuori dell'Unione europea, che prevede che « il rimborso non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità ».</p> <p>Pertanto, la norma in esame chiarisce che l'imposta in questione non è rimborsabile nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea. Tuttavia, in considerazione dell'incertezza interpretativa, nel secondo periodo della citata disposizione si precisa che sono fatti salvi gli eventuali rimborsi effettuati sino alla data di entrata in vigore della norma in questione.</p> <p>Inoltre, nella seconda parte del secondo periodo è precisato che non si dà luogo alla restituzione delle somme che, eventualmente, siano state in un primo tempo rimborsate alle agenzie di viaggio e successivamente recuperate.</p>
--	---

Art. 56 Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie	
---	--

<p>1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è sostituito dal seguente: «497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a</p>	<p style="text-align: center;">Imposta sulle transazioni finanziarie</p> <p>In considerazione della complessità degli adempimenti previsti dalle disposizioni relative all'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, introdotta con l'articolo 1, commi da 491 a 500 della legge n. 228 del 2012, la norma rinvia il termine di decorrenza di applicazione dell'imposta per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e</p>
---	---

<p>decorrenza dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.»</p> <p>2. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.</p>	<p>valori mobiliari dal 1° luglio al 1° settembre 2013. Sono anche rinviati i termini entro i quali provvedere al primo versamento dell'imposta previsti dall'articolo 1, comma 497, della richiamata legge n. 228 del 2012 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013. Per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e per gli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491, effettuati fino al 30 settembre 2013, il termine entro il quale effettuare il versamento è fissato al 16 ottobre 2013. Per quanto riguarda le operazioni di cui al comma 492 e per gli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre, il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2013.</p> <p>Con specifico riferimento ai versamenti dovuti dalla Società di gestione accentrata – in forza delle deleghe conferitegli dai responsabili dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 – tuttavia, tale termine è ulteriormente procrastinato di un mese e, pertanto, è stabilito al 16 novembre 2013. Ciò in quanto detto decreto, al medesimo comma 5, dispone che la Società di Gestione Accentrata provvede al versamento dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data dell'operazione eccetto che per le operazioni del mese di novembre per le quali il versamento è effettuato entro il giorno 19 del mese di dicembre.</p>
<p>Art. 86 Entrata in vigore</p>	
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>	<p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>Le disposizioni sono entrate in vigore il giorno 22 giugno 2013, giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in G.U.</p> <p>Le modifiche, intervenute in sede di conversione, hanno efficacia dal 21 agosto 2013, cioè dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.</p>